

Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Capo I - Disposizioni comuni

Art.1 Finalità

Capo II – Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 della legge

Art.2 Beneficiari

Art.3 Tipologia delle iniziative

Art.4 Presentazione delle domande

Art.5 Casi di esclusione

Art.6 Criteri di valutazione

Art.7 Determinazione della graduatoria

Art.8 Attività istruttoria

Art.9 Spese ammissibili

Art.10 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Art.11 Revoche

Art.12 Modifiche della modulistica

Capo III – Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 16 della legge

Art.13 Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione

Art.14 Modalità di concessione e di rendicontazione

Art.15 Obblighi dei beneficiari

Capo IV - Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 18 della legge

Art.16 Beneficiari

Art.17 Tipologia delle iniziative

Art.18 Presentazione delle domande

Art.19 Casi di esclusione

Art.20 Criteri di valutazione

Art.21 Determinazione della graduatoria

Art.22 Attività istruttoria

Art.23 Spese ammissibili

Art.24 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

Art.25 Revoche

Art.26 Modifiche della modulistica

Capo V - Disposizioni finali e abrogazioni

Art.27 Disposizione di rinvio

Art.28 Abrogazioni

Art.29 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE

Art. 2 (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 11 della legge: i Comuni, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le società e le associazioni sportive, nonché i gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro.

Art. 3 (Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all'articolo 11 della legge vengono suddivise nelle seguenti tre categorie:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero;
 - c) iniziative a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, alle iniziative rientranti nella categoria di cui al comma 1, lettera a).

Art 4 (Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all' articolo 2 presentano domanda, in originale e duplice copia, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente sono presentate, utilizzando il modello di cui all'Allegato A, reperibile sul sito web www.fvg sport.it, al Servizio

competente in materia di attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio, della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande sono corredate di:
 - a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata;
 - b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta all'Amministrazione regionale.
4. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purchè la raccomandata pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine.
5. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

Art. 5 (Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'articolo 11 della legge:
 - a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale o internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) le manifestazioni sportive e le iniziative promozionali, di interesse turistico e culturale attinenti allo sport, di interesse regionale, nonché i convegni e i corsi di formazione, che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale nel territorio regionale;
 - d) le iniziative di studio e ricerca, le pubblicazioni e le iniziative di informazione che non sono mirate alla conoscenza della situazione del settore dello sport nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla divulgazione nella regione stessa;
 - e) le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti;
 - f) le iniziative la cui spesa ritenuta ammissibile sia inferiore ad euro 6 mila.

Art. 6 (Criteri di valutazione)

1. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, sono valutate sulla base della maggiore o minore incidenza complessiva dei seguenti parametri:
 - a) ricorrenza intesa come numero delle edizioni svolte alla data dell'istanza di contributo;
 - b) numero degli atleti partecipanti;
 - c) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;
 - d) partecipazione nazionale o internazionale;

- e) rilevanza della manifestazione in relazione agli atleti partecipanti alle nazionali giovani o master o senior, nazionali assoluti giovani o internazionali master o senior, internazionali assoluti o nazionali ufficiali;
- f) numero di giorni effettivo di svolgimento;
- g) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale, nazionale, internazionale;
- h) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
- i) impatto turistico o sociale, quale eventuale organizzazione di eventi collaterali;
- l) percentuale di compartecipazione finanziaria richiesta ex articolo 11 della legge in rapporto al costo totale dell'iniziativa.

2. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono considerate prioritarie le iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale promosse, nell'ordine, da:

- a) Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e Università degli Studi della Regione Friuli Venezia Giulia ;
- b) Comitati regionali delle Federazioni sportive e Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva;
- c) altri soggetti.

3. Nell'ambito di cui al comma 2 sono considerate prioritarie le iniziative che trattano le tematiche dell'antidoping, della violenza e dell'intolleranza nello sport, con un elevato impatto sociale e territoriale;

4. Nell'ambito della categoria di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative che rivestono:

- a) preminente interesse sovregionale;
- b) preminente interesse regionale.

5. Per le manifestazioni sportive di cui all'articolo 11, comma 3, della legge si applicano i criteri indicati al comma 1; in tale ambito vengono individuate, tra le altre, le manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale più importanti e prestigiose, consolidate nel tempo e rispondenti alle finalità di valorizzazione e promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale.

Art. 7

(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva, un punteggio modulato da uno a tre sulla base, rispettivamente, della minore, media, maggiore incidenza di ogni singolo parametro previsto all' articolo 6, comma 1.

2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, viene assegnato a favore di ciascuna iniziativa, un punteggio così determinato:

- a) 2 punti a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse dal Comitato regionale del CONI e dalle Università degli Studi della Regione Friuli Venezia Giulia ;
- b) 1 punto a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse dai Comitati regionali delle Federazioni sportive e dai Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva;

- c) 0,5 punti a favore delle iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione dei valori dello sport e dalla rilevanza dell'impatto sociale, promosse da altri soggetti;
- d) 1 punto per le iniziative che trattano le tematiche dell'antidoping, della violenza e dell'intolleranza nello sport, con un elevato impatto sociale o territoriale;

3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, viene assegnato a favore di ciascuna iniziativa, un punteggio così determinato:

- a) 2 punti per le iniziative di preminente interesse sovregionale;
- b) 1 punto per le iniziative di preminente interesse regionale.

Art. 8 **(Attività istruttoria)**

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che pervengono al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 6, comma 1, il Servizio può avvalersi delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI.

3. Per la valutazione delle iniziative o manifestazioni sportive da ammettere a contributo il Servizio acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri e delle priorità di ripartizione dei contributi.

Art. 9 **(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente :

- a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi, relatori, docenti e collaboratori;
- b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
- c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
- d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche, segreteria;
- f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
- g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
- i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive;
- l) costi relativi all'affidamento di incarichi per studi e ricerche.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese relative all'acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 10
(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi sono determinati in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile.
2. I contributi assegnati per un importo superiore ad euro 20 mila, sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.
3. La rendicontazione dei contributi è effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari in esso previsti. Per i beneficiari diversi da quelli indicati all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, il legale rappresentante presenta, ai fini della rendicontazione, entro il termine fissato nel decreto di concessione, una relazione illustrativa, il bilancio consuntivo dell'iniziativa svolta e l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo.
4. I beneficiari rendicontano indicando altresì gli altri eventuali contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
5. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato una sola volta e nel rispetto del termine previsto all'articolo 12 della legge.

Art. 11
(Revoche)

1. Alla revoca dei contributi concessi si procede:
 - a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
 - b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
 - c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata;
 - d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto dall'articolo 12, comma 1) bis anche se dovuta a cause di forza maggiore;
 - e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo.

Art. 12
(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, previsto per la redazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA
LEGGE

Art. 13
(Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione)

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale della Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge, i seguenti soggetti:
 - a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;
 - 4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores;
 - b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;
 - c) medici sportivi e docenti universitari, purchè operanti in Istituti scientifici o Università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL;
 - d) tecnici tesserati FIDAL, purchè allenatori di atleti o atlete di cui alle lettere a) e b);
 - e) società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti o atlete di cui alle lettere a) e b).
2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale del CONI, dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge i seguenti soggetti:
 - a) Atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;

2) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in società sportive del Friuli Venezia Giulia;

4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;

b) medici sportivi e docenti universitari, purchè operanti in Istituti scientifici o Università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI;

c) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purchè allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a);

d) società sportive affiliate al CONI del Friuli Venezia Giulia in cui sono tesserati gli atleti e le atlete di cui alla lettera a).

3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 60 per cento del finanziamento annuale in favore di atleti e atlete.

4. Sono esclusi dal finanziamento tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia stata accertata l'assunzione o la diffusione di sostanze dopanti.

Art. 14

(Modalità di concessione e di rendicontazione)

1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 della legge, sulla base di programmi annuali che il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI trasmettono al Servizio a corredo della domanda, unitamente al preventivo di spesa e alla relazione illustrativa.

2. Il termine di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge è fissato al 31 marzo di ogni anno.

3. In sede di rendicontazione il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI producono, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione, la seguente documentazione :

- a) l'elenco dei beneficiari;
- b) la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione;
- c) l'elenco giustificativo delle spese in relazione all'utilizzo del contributo;
- d) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente utilizzato per la realizzazione delle attività oggetto del finanziamento.

4. Rispetto al preventivo di spesa relativo al programma di cui al comma 1, sono riconosciute, in sede di rendicontazione, eventuali variazioni compensative entro il limite massimo del 10 per cento dell'importo previsto per ciascuna categoria di spesa.

Art. 15
(Obblighi dei beneficiari)

1. Gli atleti e le atlete ammessi ai benefici di cui al presente capo sono tenuti a:
 - a) apporre sugli indumenti sportivi il logo indicato dalla Regione ed impegnarsi ad esibirlo in tutte le manifestazioni;
 - b) partecipare, salvo impegni con la rispettiva Nazionale Italiana e salvo i casi di accertato impedimento, alle convocazioni della Rappresentativa regionale, alle manifestazioni agonistiche o promozionali ed alle verifiche tecniche individuate annualmente dai competenti organi interni della FIDAL e del CONI.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE

Art. 16
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 1 bis, le associazioni sportive di soggetti diversamente dotati e le associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva dei predetti soggetti e che operano in modo continuativo in tale ambito.

Art. 17
(Tipologia delle iniziative)

1. Le iniziative di cui all'articolo 18 della legge vengono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) acquisto di mezzi necessari al trasporto, acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

Art. 18
(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all' articolo 16 presentano domanda, in originale e in duplice copia, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell' associazione richiedente, sono presentate utilizzando i modelli di cui agli Allegati B e C, reperibili sul sito web www.fvg sport.it, al Servizio .

Art. 19
(Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all'articolo 18 della legge:
 - a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 18, comma 1;
 - b) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) le manifestazioni sportive di rilievo regionale che si svolgono al di fuori del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale nel territorio stesso;

Art. 20
(Criteri di valutazione)

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 18 della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri indicati nell'ordine di priorità:

- a) manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP ;
- c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

2. A parità di requisiti tra i richiedenti di cui al comma 1 e nell'ambito di ciascuna delle tipologie indicate nelle lettere a), b), c), e d) , si tiene conto, inoltre, dei seguenti parametri preferenziali:

- a) ricorrenza della manifestazione;
- b) numero di atleti partecipanti;
- c) dimensioni organizzative date dal numero dei soggetti che collaborano ufficialmente all'organizzazione o al patrocinio della manifestazione;
- d) partecipazione nazionale o internazionale;
- e) numero di giorni effettivo di svolgimento;
- f) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
- g) eventuale diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
- h) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione.

3. Qualora le risorse finanziarie non risultassero sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, si potrà procedere ad una riduzione percentuale uguale per tutti.

4. Per l'assegnazione dei contributi riguardanti le istanze per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, attrezzature specializzate ed equipaggiamenti di cui all'articolo 18, comma 1 della legge viene applicata la metodologia di calcolo, a scaglioni progressivi, in percentuali di contribuzione decrescente in rapporto alla spesa ammessa.

Art. 21
(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:
 - a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate al CIP.;
 - b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da Enti di Promozione e Discipline associate riconosciute dal CIP;
 - c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
 - d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

2. In applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, è assegnato, inoltre, a favore di ciascuna manifestazione sportiva, un punteggio modulato da punti 0,1-0,2-0,3 sulla base, rispettivamente, della minore, media, maggiore incidenza di ogni singolo parametro previsto.

Art. 22
(Attività istruttoria)

1. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande e chiede eventuali integrazioni, una sola volta, che dovranno pervenire al Servizio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

2. In sede di applicazione dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, il Servizio può avvalersi delle valutazioni tecniche del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

3. Per la valutazione delle manifestazioni sportive da ammettere a contributo il Servizio acquisisce il parere della Commissione regionale dello sport di cui all'articolo 2 della legge, che si esprime sull'applicazione dei criteri e delle priorità di ripartizione dei contributi.

Art. 23
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente:
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
 - b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche, segreteria;
 - f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

- g) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
- i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Art. 24

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi stessi.
2. I beneficiari rendicontano ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge, indicando altresì gli altri eventuali contributi pubblici e privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione indicata nel decreto di concessione .
3. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un termine non superiore a 30 giorni.

Art. 25

(Revoche)

1. Alla revoca dei contributi concessi si procede:
 - a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
 - b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
 - c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata;
 - d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale previsto dalla legge;
 - e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso dall'associazione che ha presentato la domanda di contributo.

Art. 26

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli Allegati B e C del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo di cui all'articolo 18, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 27
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 28
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 31 marzo 2004, n. 100 (Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8).

Art.29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.